

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
DI NATURA PROFESSIONALE**

Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

TRA

La Provincia della Spezia, nella persona del Dirigente _____, legittimato al presente atto ai sensi dell'art. 107, c. III, lett. c) D.Lgs. 267/2000 (C.F. dell'Ente 00218930113)

E

La dott.ssa _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ residente in _____, di seguito indicato come "Collaboratore professionista"

PREMESSO

Che, secondo quanto previsto dal *Regolamento per il conferimento di incarichi*, approvato con deliberazione di GP n. 89 del 9.05.2008:

- con determinazione _____ è stato formalizzato l'affidamento di un incarico ad un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento dell'attività prevista;
- la Provincia ha, pertanto, la necessità di affidare un incarico concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un "professionista" particolarmente esperto in rendicontazione delle attività previste nell'ambito di progetti del Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo";
- sono state espletate le procedure previste per la selezione del soggetto a cui conferire l'incarico, tramite avviso approvato con Determina Dirigenziale n°195 del 03.07.2012 pubblicato sul sito della Provincia in data 03.07.2012;
- a seguito del procedimento svolto, la dott.ssa _____ è risultata assegnataria dell'incarico come risulta dal verbale n°2 del 24 luglio 2012 della Commissione di valutazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara:

- che per la professione esercitata non è richiesta l'iscrizione in apposito albo o elenco.

oppure:

- di essere iscritto all'Albo/Elenco degli _____ di _____ al n. _____

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

il "professionista" si impegna, a eseguire compiti relativi alla gestione tecnico-amministrativa e alla rendicontazione delle attività previste nell'ambito del progetto "PAST – Patto dei Sindaci Transfrontaliero".

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il "professionista" si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le

modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dalla Provincia; inoltre il "professionista" deve garantire la propria presenza presso la sede della Provincia della Spezia in Via Vittorio Veneto 2, almeno due volte a settimana, e tuttavia ogni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno e terminerà il giorno ;
Il presente Contratto non può essere rinnovato. La Provincia può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del Contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al "professionista", fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel budget di pertinenza.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro (euro), oltre cassa pensioni (...%) e Iva (...%), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, da corrispondersi come segue:

1° tranche di €a marzo 2013;

2° tranche di €da corrispondersi alla presentazione di una relazione tecnica da presentare a settembre 2013;

3° tranche di €a marzo 2014;

4° tranche di €da corrispondersi alla presentazione di una relazione tecnica da presentare a settembre 2014;

5° tranche di €a febbraio 2015;

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Il "professionista" dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il "professionista" dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Al "professionista" non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il compenso verrà corrisposto tramite:

- bonifico bancario sul c/c n., IBAN, intestato a presso la Banca Agenzia n. Via/piazza
- assegno circolare

La Provincia non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento richieste dal "professionista" e non portate a conoscenza della Provincia con mezzi idonei.

Il professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta normativa ed indicando pertanto quale conto corrente dedicato presso il quale effettuare i versamenti contrattuali, il seguente: e quale persona autorizzata ad operare sul conto corrente suddetto, in osservanza di quanto disposto dall'art. 3, comma 7, L. 136/2010, il sig. (C.F.);

ART. 6 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal "professionista" nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte dell'Arch. Paola Giannarelli, la quale potrà predisporre specifiche verifiche su tale attività, per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal "professionista" risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Arch. Paola Giannarelli può richiedere al "professionista" di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle

esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l'Arch. Paola Giannarelli può chiedere al "Collaboratore professionista" di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 7 – RECESSO

La Provincia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione da parte della Provincia deve essere trasmessa al professionista, con un preavviso di giorni 15, a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Il "professionista" può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, al fine di evitare pregiudizio alla Provincia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del "professionista", senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Le parti danno altresì atto che, nel caso in cui le transazioni finanziarie comunque inerenti il presente incarico siano eseguite contravvenendo alle modalità fissate dall'art. 3, comma 8, L. 13.08.2010, n. 136, il presente contratto sarà risolto di diritto.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Provincia. Pertanto il "professionista" non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della Provincia ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Provincia.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il "professionista" entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il "professionista" assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire nello svolgimento dell'incarico; lo stesso solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico. Inoltre qualora il "professionista" per lo svolgimento dell'incarico si trovi presso strutture della Provincia, si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, adottate dalla Provincia sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il committente informa il professionista che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dalla Provincia, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende che sono strumentali all'attività della committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, il professionista dichiara di essere stato informato di quanto sopra,

dichiarandosi consapevole che il responsabile del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, l'Arch. Paola Giannarelli.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il “professionista” dichiara di accettare la competenza del Foro della Spezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Spezia, _____

Il Collaboratore

Per la Provincia della Spezia